SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. **393.**

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Pag 4

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. **394.**

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. Pag 6

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. **395.**

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente . . . . . . Pag 9

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. **396.**

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria Pag 11

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. **397.**

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza . . Pag 12

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. **398.**

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia . . . . Pag 14

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. **399.**

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti. Pag 20

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. **400.**

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime . . . . Pag 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 1993.

Deroghe ai divieti connessi all'embargo decretato dalle Nazioni Unite nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro. Pag. 25

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 16 settembre 1993.

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sul mercato internazionale per l'importo di 5,5 miliardi di dollari USA, suddiviso in due tranches, di cui la prima di 2 miliardi di dollari USA con scadenza nel 2003 e la seconda di 3,5 miliardi di dollari USA, con scadenza nel 2023 . . . . Pag. 25

Ministero delle finanze

DECRETO 30 settembre 1993.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria Italia 1993. Pag. 28

DECRETO 30 settembre 1993.

Premi settimanali della lotteria Italia 1993 . . . . Pag. 29

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 28 aprile 1993.

Valore e caratteristiche di dodici francobolli, raggruppati in un unico foglio, celebrativi di «Europa Unita 1993». . . Pag. 30

DECRETO 28 aprile 1993.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo dell'incontro di pace tra i reduci Alpini ed i reduci dell'Armata rossa in occasione del 50° anniversario della battaglia di Nikolajewka nel valore di L. 600 . . . . Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 settembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Nuova residenza», in Casoria . . . . . . Pag. 32

DECRETO 16 settembre 1993.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Altipiani», in Torvaianica . . . . Pag. 32

DECRETO 16 settembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Astro edil», in Napoli . . . . Pag. 32

DECRETO 16 settembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Migliarino», in Migliarino . . . . Pag. 33

DECRETO 16 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «I bambini di Terezin», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 33

DECRETO 16 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Belvedere 80», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 33

DECRETO 16 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Doric», in Qualiano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 34

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Letizia», in Latina, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 34

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Helios», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 34

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Coripa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 35

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Greppi Moncucco», in Vernate, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 35

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Flavia 85», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 36

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova cronisti romani», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 36

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Porta di Massa», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 36

Ministero dei trasporti

DECRETO 12 agosto 1993.

Esecutività delle mappe relative alle aree soggette a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Bologna Pag. 37

Ministero della sanità

ORDINANZA 27 settembre 1993.

Revoca dell'ordinanza ministeriale 24 dicembre 1992 con cui è stata sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Benevento . . Pag. 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 38

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

CIRCOLARE 12 luglio 1993, n. 71/93.

Assunzioni obbligatorie. Compensazione territoriale di cui all'art. 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Verifica dell'adempimento degli obblighi occupazionali . . Pag. 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Pag. 46

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, recante «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali» . . . . . Pag. 46

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» . . . . Pag. 46

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» Pag. 46

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 278, recante «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza» Pag. 46

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 279, recante «Disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria» Pag. 46

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» Pag. 46

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 281, recante «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti» . . . . . Pag. 46

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 282, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» Pag. 46

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 4 ottobre 1993 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . . Pag. 47

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 47

Scioglimento di società cooperative . Pag. 51

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Partenope laboriosa», in Napoli Pag. 52

Regione Emilia-Romagna: Approvazione del piano territoriale paesistico regionale . . . . Pag. 52

Regione Puglia: Variante al piano regolatore generale del comune di Locorotondo . . . Pag. 52

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993) . . . . Pag. 52

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 3 maggio 1993.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

93A5411

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 393.

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, nonché per l'istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Attribuzione delle funzioni del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste

1. Sono di competenza delle regioni le funzioni del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3.

2. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, sono trasferiti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 1, nonché il personale di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 2.

Istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

1. È istituito il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero».

2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle regioni ed alle province autonome, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agro-alimentari ed agro-industriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e successive integrazioni e modificazioni, ai mercati agricolo e alimentare, alla pesca marittima, nonché alle competenze statali in materia di usi civici, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, nonché attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento, raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati;

d) interventi di esclusivo interesse nazionale, nelle materie e con le procedure di cui al comma 6;

e) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione;

f) fissazione di *standard*, norme tecniche, marchi, denominazioni tipiche di origine

4. Sono trasferite al Ministero le seguenti funzioni:

a) in materia di pesca marittima di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72;

b) in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) in materia di opere irrigue di rilevanza nazionale e di valorizzazione della produzione agricola nel Mezzogiorno.

5. Il Ministro stabilisce intese con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità per il coordinamento dei rispettivi settori.

6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato, che si riunisce con frequenza almeno trimestrale, è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali di seguito denominato «Ministro», ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Il Comitato concerta, tra l'altro, interventi con particolare riferimento, agli interventi per la regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione finalizzate alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agro-alimentare; alla cooperazione agro-industriale ed alimentare, all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fito-sanitaria; alla omologazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.

7. Presso la Rappresentanza permanente presso le Comunità europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Organizzazione del Ministero e riordino degli enti vigilati

1. Con uno o più regolamenti governativi, da emanarsi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede a definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi contingenti di personale del Ministero e riordinare o sopprimere gli enti dipendenti dal Ministero.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra la partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie e l'elaborazione delle politiche nazionali. La tabella organica deve contenere i posti strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti di coordinamento del Ministero. Al personale risultante in eccedenza a seguito della organizzazione dei nuovi uffici ed al trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme vigenti sulla mobilità. Con i medesimi regolamenti il ruolo del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero della marina mercantile sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;

b) soppressione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed istituzione del Comitato tecnico delle risorse agricole e alimentari, composto da non più di dieci esperti e scienziati nelle materie attinenti alle funzioni esercitate dal Ministero;

c) riordino in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306;

d) riordino, secondo criteri di economicità e funzionalità, tenendo conto delle competenze di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, degli altri istituti ed enti di ricerca in campo agricolo, forestali e alimentare e degli altri enti vigilati dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopprimendo gli enti le cui funzioni siano state attribuite alle regioni, accorpando gli enti titolari con funzioni analoghe o affini, prevedendo indirizzi unitari per il loro funzionamento.

3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo, nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di verificare, anche indipendentemente dai controlli di competenza di altri organi, la legittimità e la regolarità degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

4. Per la tutela dell'ambiente il Ministero ed il Ministero dell'ambiente possono stipulare apposita convenzione per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente.

5. Il Ministro adotta il disciplinare per le eventuali convenzioni con le singole regioni per l'utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato.

6. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

Art. 4.

Norme in materia di personale e transitorie

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, il personale delle Direzioni generali e degli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, svolgente le funzioni di cui all'articolo 2, è inquadrato nei ruoli del Ministero e conserva la qualifica ed il trattamento economico inerente alla qualifica.

2. Il personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste che presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, a norma delle leggi vigenti.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro e, rispettivamente, con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinato il contingente di personale trasferito dai rispettivi Ministeri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonché il corrispondente contingente di personale già appartenente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in mobilità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto.

5. Sino alla emanazione di apposite leggi di riforma continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti il Corpo forestale dello Stato, l'Ispettorato centrale repressione frodi e l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 5.
Disposizioni finanziarie e finali

1. A partire dall'anno 1994, gli stanziamenti complessivi destinati agli interventi strutturali per l'agricoltura iscritti nel bilancio dello Stato sono attribuiti alle regioni per una quota non inferiore all'80 per cento.

2. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome, compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono corrispondentemente ridotti o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro. Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli interessati di parte corrente confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158, anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 7. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei relativi stanziamenti è quella che risulta disponibile alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Fino all'adozione dei predetti decreti, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1993, le somme relative agli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, continuano ad essere gestite sugli esistenti capitoli di bilancio.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0467

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 394.

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in *night club*;

c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al citato comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1995 dei necessari mezzi finanziari.

6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso delle medesime, alle regioni, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

Art. 2.

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di due dipartimenti o servizi:

a) cura delle relazioni internazionali, con particolare riguardo per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

e) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

f) controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

g) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di sport, ivi compresa la vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze, dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Art. 3.

Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'articolo 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle Commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentito il Consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i princìpi di cui alla lettera *b)*; l'ENIT può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni, con l'eventuale soppressione di sedi periferiche.

Art. 4.

Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale società per azioni, o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

Art. 5.

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa ed istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dallo Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, si provvede, a decorrere dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data di abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6.

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte

che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Art. 7

Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo è tenuto ad adeguare la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle disposizioni della vigente disciplina comunitaria.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0468

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 395.

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). L'ANPA, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, svolge, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. L'ANPA è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo successivo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi inclusa la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'istituendo organismo, sono disciplinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. La dotazione organica dell'ANPA deve contenere i posti strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti tecnico-scientifici dell'Agenzia. Alla copertura dei posti in organico l'ANPA provvede mediante concorsi pubblici. Nella fase di prima attuazione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede anche mediante inquadramento a domanda di personale con trattamenti economici similari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), delle Unità sanitarie locali (USL) e di altre amministrazioni pubbliche, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del presente comma, compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di provenienza.

Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. In sede di prima applicazione per l'anno 1993, l'ANPA si avvale dell'ausilio dei servizi e delle strutture del Ministero dell'ambiente. Lo Stato concorre al funzionamento dell'ANPA con un contributo di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Disciplina dei controlli ambientali

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

2. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse finanziarie. Le regioni possono individuare le strutture tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Con atto d'indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle delle province.

3. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0469

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 396.

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare gli interventi in materia di edilizia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135. In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.

2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità provvede a trasmettere alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni. Nella prosecuzione del programma le regioni, le Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono avvalersi delle concessionarie di cui al comma 1 per la realizzazione dell'opera o di parte di essa, ridefinendo i contenuti della collaborazione e conseguentemente le relative competenze economiche e garantendo comunque il rispetto dei tempi programmati.

Art. 2.

1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono promosse dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano valide le conferenze regionali promosse dal Ministero della sanità e svoltesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In assenza di unanimità delle conferenze regionali, il Ministro della sanità si riserva di richiedere al Consiglio dei Ministri l'applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nel caso di interventi ritenuti insopprimibili.

Art. 3.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.

2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma, 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedere da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tale fine.

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresì la loro conformità con il programma approvato.

5. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

6. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Art. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è inserito il seguente:

«*5-bis*. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti di approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso».

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso e, pertanto, le rispettive competenze sono trasferite alle regioni. Il Nucleo di valutazione, istituito presso il Ministero della sanità ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso.

Art. 5.

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, per i quali risulti accertata, in sede di conferenza regionale prevista dall'articolo 3 della stessa legge, la impossibilità di disporre delle superfici necessarie per destinazione a spazi per parcheggi, può consentirsi deroga all'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Per la progettazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, non si applicano le istruzioni per le costruzioni ospedaliere contenute nel decreto del Capo del Governo 20 luglio 1939.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0471

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 397.

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti fissati

dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, può optare, volta per volta, per l'assistenza farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del medesimo articolo

2 Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un massimo di ulteriori 8 ricette, per far fronte a necessità terapeutiche, accertate dal medico di medicina generale, che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni Le regioni provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate. Restano salve le competenze e le attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni e integrazioni

3 Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione I contrassegni hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del periodo di validità I contrassegni hanno carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati esclusivamente dal titolare.

4. E attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM)

5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori. specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15 000 fino a lire 50 000 2 5 per cento, specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50 000 4,5 per cento

6. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 26 del 2 febbraio 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni fino all'importo di lire 100.000, destinate ai soggetti compresi nelle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.».

9 Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.

Art 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi

Art 3.

1 I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 4

1. Entro il 1° ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-*bis*, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

«*4*. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
GALLO, *Ministro delle finanze*
PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0470

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398.

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Programmi di investimento 1993-1995

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili ad opere affidabili per l'esecuzione entro novanta giorni dalla delibera CIPE, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-95 in esecuzione del presente decreto.

3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne da comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*».

«*3*. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1».

5. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo».

Art. 2.

Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera *c)*, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *b)*, del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato,

nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del medesimo testo unico. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici. nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo unico.

7 Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

«*1.* Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori».

8. Il termine 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

9. All'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera *d)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari».

10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto. ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11 Sono trasferite alla regione siciliana le funzioni statali relative al frazionamento e all'accatastamento delle aree di sedime per la ricostruzione privata nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968 ed antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1987, n. 120.

Art. 3.

Imputazione delle spese di programmazione e progettazione

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 2,50 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari. di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano. per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi.

2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.

Art. 4.

Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici

1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni dei commi da 2 a 13. Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta deve essere allegata, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

8. Il progettista, che nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali, ed è notificata al titolare della concessione edilizia che dovrà provvedere al relativo versamento entro dieci giorni dalla data della notifica.

10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.

12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

Art. 5.
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

Art. 6.
Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, promuovendo, se del caso, con la partecipazione del soggetto proponente, la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 7.
Edilizia sovvenzionata e agevolata

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

«*7*. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul Bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario *ad acta* che provvede entro sessanta giorni.

8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

Art. 8.

Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.

4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

Nuovi contributi in materia edilizia

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il contributo concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi e la determinazione dei canoni di locazione.

Art. 10.

Contributi per l'edilizia residenziale pubblica

1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di novanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire novanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

Art. 11.

Programmi di recupero urbano

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Art. 12.

Procedure per i piani di difesa del suolo

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici»

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis)* può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis*. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni, nonché per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini».

4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera *d)*; conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n 362».

6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici».

7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole «e la ripartizione degli stanziamenti» sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali».

8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

Art. 13

Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario *ad acta*. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,

nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

Art. 14.
A.N.A.S.

1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica.

4. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità sono altresì autorizzate, nei limiti di lire 200 miliardi, già in essere nel bilancio ANAS, l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona nonché l'erogazione dei relativi contributi, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali.

Art. 15.
Disposizioni di attuazione

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0472

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 399.

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Parcheggi

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è inserito il seguente

«*3-bis* Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente all' 8 agosto 1993, sempreché i comuni provvedano entro il mese di dicembre 1993 alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma».

3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma *3-bis*, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie».

5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura

6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli».

7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale.

9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a , direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti

Art. 2.

Trasporti rapidi di massa

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910. sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 al fine di garantire in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni interessate.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1, sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono altresì attribuite le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La commissione è integrata con due componenti designati dal Ministro delegato per i problemi delle aree urbane. Conseguentemente, è soppressa la commissione di cui al citato articolo 6 della legge n 211 del 1992.

Art. 3.

Trasporti pubblici locali

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari

complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80% della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993.

Art. 4.

Interporti

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, in relazione a quanto disposto dal presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi.

3. Fra i requisiti di ammissibilità per gli interporti ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose deve essere prevista la presentazione alle autorità competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2.

5. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

6. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

7. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, vengono applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1992, n. 142, e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Modifica delle procedure per la erogazione di contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, è sostituito dal seguente:

«3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorità di intervento. La mancanza di ogni pronuncia da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto che, unitamente al programma ed alla relativa connessa documentazione, è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua formazione, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale provvede, in via sostitutiva, alla determinazione delle priorità a livello regionale sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario predetto, con particolare riferimento all'analisi costi-benefici».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0473

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400.

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - III sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorché non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto, di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Art. 2.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ed all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in lire cinquecentomila.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorché non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni unità produttiva.

3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità produttive di cui al medesimo comma 2.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.

5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Art. 3.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:

a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;

d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera *a)*.

2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.

Art. 4.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco, ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento rispetto alla misura indicata all'articolo 1, comma 1, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Art. 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

Art. 6.

1. Per l'anno 1993 i canoni demaniali marittimi sono aumentati nella misura del cinque per cento rispetto ai canoni dell'anno precedente.

Art. 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del presente decreto.

2. Negli ambiti territoriali di tali enti l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni e/o compiti attinenti ad attività marittime e/o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà condurre alla disapplicazione di altri aspetti della disciplina legislativa della materia quale indicata all'articolo 2.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 9.

1. Il richiedente la concessione demaniale, o il rinnovo della medesima, per impianti di balneazione, qualora entro i termini non abbia provveduto alla presentazione del progetto per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero qualora non abbia ottenuto dalle autorità competenti l'approvazione del progetto o l'autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie, può presentare documentata istanza, allegando il progetto qualora non presentato, al comune competente per territorio al fine di ottenere una proroga di detti termini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il periodo massimo di un anno dalla medesima data.

2. Il comune, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, si pronuncia dandone comunicazione anche alla competente capitaneria di porto; trascorso tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si intende concessa.

3. Copia dell'istanza di cui al comma 1 è inviata, a cura dell'interessato, alla competente capitaneria di porto che può provvedere al rilascio del titolo concessorio in deroga al disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La mancata concessione da parte del comune della proroga prevista dal presente articolo produce la decadenza della concessione.

Art. 10.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0474

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 1993

Deroghe ai divieti connessi all'embargo decretato dalle Nazioni Unite nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 355, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbiche di Serbia e di Montenegro, ed in particolare l'art. 4 che consente di disporre talune deroghe ai divieti di cui all'art. 1 del citato decreto legge;

Visto il decreto legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modifiche, nella legge n. 230 del 16 luglio 1993, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito nella legge 7 agosto 1992. n. 355,

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando che le imprese che abbiano sede in Italia e che siano controllate direttamente o indirettamente da enti con sede nelle Repubbliche di Serbia e Montenegro possono utilizzare i fondi da esse detenuti presso gli istituti di credito soltanto per l'assolvimento di impegni assunti anteriormente al 18 maggio 1993, si dispone che in deroga ai divieti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 355 così come modificato dall'art. 6, comma 1 del decreto legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito con modifiche nella legge 16 luglio 1993 n. 230, sono consentite le seguenti operazioni:

a) trasferimento in favore della AY Bank ltd. di Londra dei fondi da essa detenuti presso istituti di credito residenti,

b) trasferimento in favore della Bank für Kärnten und Steiermark di Klangenfurt della somma di L. 69.813.000 accreditata sul conto estero in lire acceso presso la Banca commerciale italiana a nome della Privredna Banka Beograd di Belgrado;

c) trasferimento in favore dei signori Fetovski Feto e Djemoska Lima, residenti in Macedonia, della somma di L. 50.000.000 accreditata presso la Banca di Roma a nome dell'Ambasciata della ex Repubblica di Jugoslavia;

d) trasferimento da parte del signor Josif Albert residente a Milano, via P. Fornari n. 18 in favore del signor Josif Enriko residente a Belgrado, via Ivana Milutinovica 13, di una somma mensile pari al controvalore di L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 21 settembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

93A5559

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1993

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sul mercato internazionale per l'importo di 5,5 miliardi di dollari USA, suddiviso in due tranches, di cui la prima di 2 miliardi di dollari USA con scadenza nel 2003 e la seconda di 3,5 miliardi di dollari USA, con scadenza nel 2023.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992. n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 15 settembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 111.000 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali per l'importo di 5,5 miliardi di dollari USA;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, per l'importo di 5,5 miliardi di dollari USA suddiviso in due tranches.

Art. 2.

La prima tranche di 2 miliardi di dollari USA di durata decennale, con decorrenza 27 settembre 1993 è regolata come appresso:

prezzo: 99.851 per cento del valore nominale;

tasso di interesse: 6% pagabile in rate semestrali posticipate di cui la prima con scadenza il 27 marzo 1994;

rimborso: 27 settembre 2003 in unica soluzione;

commissioni: 0,35%.

La seconda tranche di 3,5 miliardi di dollari USA, di durata trentennale, con decorrenza 27 settembre 1993 è così regolata:

prezzo: 98.725 per cento del valore nominale;

tasso di interesse: 6.875% pagabile in rate semestrali posticipate di cui la prima con scadenza il 27 marzo 1994;

rimborso: 27 settembre 2023 in unica soluzione;

commissioni: 0,50%.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato inizialmente da titoli nominativi globali registrati in favore di Cede & Co., quale rappresentante di The Depository Trust Company. Secondo gli usi dei mercati internazionali, The Depository Trust Company renderà disponibili quote di tali titoli nominativi globali, per un valore nominale di dollari USA 1.000, o multiplo di tale importo, che verranno trattate tramite ricevute provvisorie (book-entry).

Il Tesoro si riserva la facoltà di sostituire i titoli nominativi globali con titoli nominativi frazionati, in tagli del valore nominale di dollari USA 1.000, o multiplo di tale importo. Qualora The Depository Trust Company non fosse più in grado di svolgere il ruolo sopra indicato, il Tesoro provvederà entro 90 giorni per la sostituzione con altra società idonea a svolgere tale compito.

I titoli saranno quotati presso le borse di Londra, Hong Kong e Singapore.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Salve le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992 n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate dal Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie e prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario per un periodo di oltre trenta giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro sessanta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo. Tale notizia non sarà necessaria nel caso in cui l'inadempimento stesso sia di per sé insanabile;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento, ovvero, il Governo italiano dichiari una moratoria generale del proprio debito estero.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art 6.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e dell'importo a titolo di rimborso spese, di cui al successivo art. 7, pari a 5.422.395.000 di dollari USA, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il 30 settembre 1993.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 27 settembre 2003 per quanto riguarda la tranche decennale, ed entro il 27 settembre 2023 per quanto riguarda il prestito trentennale.

Il Tesoro si riseva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato

Art. 7.

Il Tesoro procederà al collocamento dei titoli tramite ed in conformità al Prospetto (Registration Statement) predisposto per l'emissione e registrato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Goldman, Sachs & Co. e Salomon Brothers Inc per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul mercato statunitense.

Il Tesoro riconoscerà a Goldman, Sachs & Co. e Salomon Brothers Inc, che potranno retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» pari a 0,35 per cento dell'ammontare nominale relativo alla tranche decennale e una provvigione «una tantum» pari a 0,50 per cento dell'ammontare nominale relativo alla tranche trentennale, nonché un importo pari a dollari USA 5,5 milioni a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione o per atti strumentali alla medesima e al programma in cui è inserita.

Art. 8

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

I titoli di cui al presente decreto sono regolati dalla legge dello Stato di New York. Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori di titoli, le corti statali e federali con sede nella città di New York avranno giurisdizione concorrente con i tribunali amministrativi regionali italiani competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e delle leggi successive.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio, che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del presito, o successivamente, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, il Tesoro potrà stipulare con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari USA a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto con pagamenti a tasso variabile anche denominati in altra valuta.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 quantificati in lire 700 miliardi faranno carico sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sugli anni finanziari 2003 e 2023 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5560

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 1993.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria Italia 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia - manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Rilevato che l'indice di ascolto della trasmissione televisiva abbinata alla lotteria costituisce il più incisivo fattore promozionale per la vendita dei biglietti e, quindi, per la massimizzazione del gettito erariale;

Considerato che la lotteria Italia è stata abbinata fin dal 1956 alla trasmissione televisiva autunnale del sabato sera della RAI - Radiotelevisione italiana, che ha fatto sempre registrare i massimi indici di ascolto;

Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana, ha rinnovato la richiesta di abbinare la lotteria Italia, come già per l'anno scorso, alla trasmissione «Scommettiamo che...?»;

Considerato, altresì, che detta trasmissione ha raggiunto nel 1992 un elevato livello di «audience» e che appare verosimile prevedere — anche sulla scorta dei dati relativi agli anni precedenti — un successo non minore nell'anno in corso;

Considerato inoltre che, essendosi la RAI aggiudicata la gara per la pubblicità e la promozione radiotelevisiva della lotteria Italia 1993, non appare proficuo separare da tale attività quella più determinante, ai fini promozionali, conseguente allo spettacolo abbinato;

Rilevato che in data 27 maggio 1993 la Publitalia '80, concessionaria delle reti Fininvest, ha chiesto l'abbinamento della lotteria Italia alla trasmissione televisiva denominata «La grande sfida»;

Considerato che si tratta di recente trasmissione il cui successo — e quindi l'efficacia promozionale ai fini della vendita dei biglietti — non può ritenersi consolidato nella stessa misura conseguita dalla trasmissione della RAI - Radiotelevisione italiana;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia - manifestazione 1993, è abbinata al programma televisivo «Scommettiamo che...?» - organizzato dalla RAI - Radiotelevisioneitaliana, con inizio il 20 settembre 1993, si concluderà il 6 gennaio 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventotto serie composte da un milione di biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 6 gennaio 1994 presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11, alle ore 10.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato

l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con le sei scommesse finaliste che parteciperanno alla finale della gara nella trasmissione televisiva «Scommettiamo che...?».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della gara.

I sei biglietti abbinati seguiranno la sorte delle sei scommesse, ai fini dell'attribuzione dei sei premi di prima categoria, secondo la graduatoria ufficiale comunicata dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della gara televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle scommesse eventualmente classificatesi.

Nel caso di parità di più scommesse per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo posto ad effettuare un sorteggio fra le scommesse classificatesi *ex-aequo*.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali tra i biglietti abbinati alle scommesse in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essera ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 5 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria Italia - manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di giovedì 30 dicembre 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 6 gennaio 1994.

E data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Roma per le ore 14 di lunedì 3 gennaio 1994.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1993

Il direttore generale: DEL GIZZO

93A5546

DECRETO 30 settembre 1993.

Premi settimanali della lotteria Italia 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, n. 04/84422 del 22 novembre 1991 e n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 concernenti la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla citata disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali e di adeguare conseguentemente la composizione della commissione incaricata delle estrazioni suddette nonché di prevedere una diversa articolazione ed un diverso ammontare dei premi stessi;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di assegnare premi settimanali aggiuntivi a favore dei mittenti delle cartoline per la partecipazione ai premi settimanali delle lotterie nazionali estratte nei giorni dal 1° ottobre 1993 al 24 dicembre 1993 secondo le modalità di partecipazione alla trasmissione televisiva «Prove e provini a Scommettiamo che...?»;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi;

Decreta:

Art. 1.

Le estrazioni dei premi settimanali delle lotterie nazionali previste per i giorni 4, 11, 18 e 25 ottobre 1993; 1, 8, 15, 22 e 29 novembre 1993, 6, 13, 20 e 27 dicembre 1993 sono anticipate ai giorni 1, 8, 15, 22 e 29 ottobre 1993; 5, 12, 19 e 26 novembre 1993 e 3, 10, 17 e 24 dicembre 1993 e si svolgeranno a Roma, alle ore 9, in forma pubblica presso la sede del concessionario del servizio, ditta Luigi Nardi, via Jacopo Belgrado n. 23, alla presenza di una commissione costituita da tre membri: uno in rappresentanza della R.A.I. - Radiotelevisione italiana e due in rappresentanza del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le estrazioni effettuate nelle date sopraindicate i premi settimanali delle lotterie nazionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 sono sostituiti da cinque premi dell'importo di L. 5.000.000 cadauno.

Art. 2.

In occasione delle estrazioni di cui al precedente articolo si procederà anche alla estrazione di cinque cartoline di partecipazione ai premi settimanali — nonché di altre cinque cartoline di riserva — i cui nominativi mittenti parteciperanno all'assegnazioni di premi aggiuntivi nel corso della trasmissione televisiva «Prove e provini a Scommettiamo che.. ?» in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì compresi tra il 4 ottobre 1993 ed il 31 dicembre 1993 secondo le seguenti modalità:

a ciascuno dei primi cinque nominativi mittenti estratti, o alle eventuali riserve nel caso in cui non fosse stato possibile contattare uno o più dei primi cinque nominativi estratti, sarà assegnata la somma di un milione nel caso in cui risponda esattamente ad un quesito che gli sarà posto dai conduttori nell'ambito di un gioco da effettuarsi nel corso della trasmissione, nonché l'ulteriore somma di un milione qualora risponda esattamente ad un secondo quesito.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi aggiuntivi durante la trasmissione «Prove e provini a Scommettiamo che...?» si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita commissione composta da due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un rappresentante della R.A.I. che opererà settimanalmente nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra. Le operazioni svolte dalla suddetta commissione saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 3.

Per quanto non modificato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 04/84187 del 10 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1993

Il direttore generale DEL GIZZO

93A5547

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 aprile 1993.

Valore e caratteristiche di dodici francobolli, raggruppati in un unico foglio, celebrativi di «Europa Unita 1993».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1993, fra l'altro, di francobolli celebrativi di «Europa Unita 1993»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1884 del 2 marzo 1993,

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1993, una serie di dodici francobolli, raggruppati in un unico foglio, celebrativi di «Europa Unita 1993», nel valore di L. 750 per ciascun francobollo, per complessive L. 9.000.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta del foglio: mm 150 × 180; formato carta dei francobolli: mm 30 × 40; formato stampa dei francobolli: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun oggetto; foglio: dodici esemplari.

Ciascun francobollo riproduce una vignetta con elementi architettonici aventi i colori nazionali di un Paese membro della Comunità europea; il soggetto è ripetuto nei dodici esemplari costituenti il foglio. La variante di ogni esemplare è costituita dai colori della bandiera nazionale di ogni singolo Stato, posta a base del

disegno principale, e dalla legenda «BENVENUTA EUROPA», posta in alto al centro e riportata nella lingua del Paese rappresentato. La vignetta è completata da sei stelle disposte ad arco al di sopra del disegno principale.

Il primo francobollo, posto in alto a sinistra del foglio, è dedicato all'Italia e porta la legenda «BENVENUTA EUROPA»; seguono quelli relativi agli altri Paesi, qui riportati in ordine alfabetico, con le rispettive scritte, e precisamente: Belgio «BIENVENUE EUROPE WELKOM EUROPA»; Danimarca «VELKOMMEN EUROPA»; Francia «BIENVENUE L'EUROPE»; Germania «WILLKOMMEN EUROPA»; Grecia «ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ ΕΥΡΩΠΗ»; Irlanda «FAILTE ROMHAT A EORAIP»; Lussemburgo «BIENVENUE EUROPE»; Paesi Bassi «WELKOM EUROPA»; Portogallo «BEMVINDA EUROPA»; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord «WELCOME EUROPE»; Spagna «BIENVENIDA EUROPA».

Ogni francobollo è completato dalla dicitura «ITALIA», dal valore «750» e, lungo il lato destro, del valore in ECU «ECU 0,44».

Tutt'intorno al foglio che li raggruppa è realizzato un motivo ornamentale circolare a dodici stelline in giallo; in alto a sinistra è riportato il disegno dell'Europa Unita in nero; in basso al centro la legenda «POSTE ITALIANE» ed il logo a forma di gabbiano in colore bleu.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993 n. 359.

93A5516

DECRETO 28 aprile 1993.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo dell'incontro di pace tra i reduci Alpini ed i reduci dell'Armata rossa in occasione del 50° anniversario della battaglia di Nikolajewka nel valore di L. 600.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1993, fra l'altro, di un francobollo celebrativo dell'incontro di pace tra i reduci Alpini ed i reduci dell'Armata rossa in occasione del 50° anniversario della battaglia di Nikolajewka;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1884 del 2 marzo 1993;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1993, un francobollo celebrativo dell'incontro di pace tra i reduci Alpini ed i reduci dell'Armata rossa in occasione del 50° anniversario della battaglia di Nikolajewka, nel valore di L. 600.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un gruppo di tre figure che rappresentano un soldato dell'Armata rossa ed un alpino, in uniforme di guerra, che si danno la mano ed una donna sovietica che assiste all'atto di pace.

In primo piano è rappresentata una composizione floreale stilizzata e sullo sfondo la vista invernale della città di Nikolajewka.

Completano la vignetta la legenda «1943 - BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA», «1993 - INCONTRO DI PACE», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5517

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Nuova residenza», in Casoria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 1993 con il quale la società cooperativa edilizia «Nuova residenza», con sede in Casoria (Napoli), è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile ed il dott. Ferdinando Scognamiglio ne è stato nominato commissario liquidatore,

Vista la nota del 22 febbraio 1993 con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava alla scrivente di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Montuori, nato a Torre Annunziata il 25 febbraio 1921, ed ivi domiciliato in via Gambardella, 97, ex funzionario dell'U.P.L.M.O. di Napoli, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Nuova residenza», con sede in Casoria (Napoli), sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 21 gennaio 1993, in sostituzione del dott. Ferdinando Scognamiglio, dimissionario.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5531

DECRETO 16 settembre 1993.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Altipiani», in Torvaianica.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 1985, con il quale il prof. Alberto Cavalieri e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Altipiani», con sede in Torvaianica (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 5 dicembre 1984, in sostituzione dell'avv. Giovanni Zacà;

Vista la nota del 23 aprile 1991, con la quale il prof. Cavalieri ha comunicato di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di nomina;

Considerato che, nonostante la nota del 27 giugno 1991, il prof. Alberto Cavalieri non ha provveduto a relazionare sullo stato della procedura di liquidazione;

Ravvisata la necessità di procedere alla revoca del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

L'avv. Antonio Novario, nato a Matera il 22 maggio 1932, e residente a Roma, via Ricciotti, 11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Altipiani», con sede in Torvaianica (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 5 dicembre 1984. in sostituzione del prof. Alberto Cavalieri, revocato dall'incarico.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5532

DECRETO 16 settembre 1993

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Astro edil», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 1983, con il quale il dott. Beniamino Lupo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Astro edil», con sede in Napoli, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale di pari data;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso e la diffida inoltrata dallo scrivente in data 26 gennaio 1993, il predetto commissario liquidatore non ha mai relazionato circa lo stato della procedura di liquidazione ex art 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n 267;

Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione,

Decreta:

Il sig. Vincenzo Montuori, nato a Torre Annunziata il 25 febbraio 1921 ed ivi domiciliato in via Gambardella, 97, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Astro edil», con sede in Napoli, sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 2 agosto 1983, in sostituzione del dott Beniamino Lupo

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5533

DECRETO 16 settembre 1993

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Migliarino», in Migliarino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1971, con il quale l'avv. Giuseppe Berti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Migliarino», con sede in Migliarino (Ferrara), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con pari decreto ministeriale;

Vista la nota del 22 ottobre 1992 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato l'avvenuto decesso del predetto commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto nell'incarico di cui trattasi;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

L'avv. Siconolfi Paolo, nato a Guarda Lombardi il 5 novembre 1939 e residente a Ferrara, porta S. Michele, 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Migliarino», con sede in Migliarino (Ferrara), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 25 ottobre 1971, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Berti, deceduto.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A5534

DECRETO 16 settembre 1993

Scioglimento della società cooperativa «I bambini di Terezin», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile,

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma la società cooperativa «I bambini di Terezin», con sede in Roma, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I bambini di Terezin», con sede in Roma, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Santori Lorenzo, nato a Roma il 16 marzo 1940, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5535

DECRETO 16 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Belvedere 80», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma la società cooperativa edilizia «Belvedere 80», con sede in Roma, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Ravvisata la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Belvedere 80», con sede in Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Silvano De Angelis, nato a Velletri il 23 novembre 1951 e residente a Velletri, viale Roma, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5536

DECRETO 16 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Doric», in Qualiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli la società cooperativa «Doric», con sede in Qualiano (Napoli), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Doric», con sede in Qualiano (Napoli), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Elio Alfieri, nato a Portici il 26 settembre 1944, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5537

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Letizia», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina la società cooperativa edilizia «Letizia», con sede in Latina, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Ravvisata la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Letizia», con sede in Latina, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Fontana Andrea, nato a Viterbo il 19 luglio 1961 e residente a Latina, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5538

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Helios», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli la società cooperativa edilizia «Helios», con sede in Napoli, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Ravvisata la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Helios», con sede in Napoli, è sciolta ai sensi dell'art 2544 del codice civile.

Art 2.

Il dott. Giovanni Galli, nato a Napoli l'8 giugno 1929 e residente a Napoli, è nominato commissario liquidatore

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A5539

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Coripa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile:

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano la società cooperativa «Coripa», con sede in Milano, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci,

Considerato che il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali:

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione:

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa «Coripa», con sede in Milano, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Gagliardi Vincenzo, nato a Pozzuoli (Napoli) il 23 aprile 1918, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro. GIUGNI

93A5540

DECRETO 21 settembre 1993

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Greppi Moncucco», in Vernate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano la società cooperativa edilizia «Greppi Moncucco», con sede in Vernate (Milano), risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992,

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio. non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci,

Considerato che il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Ravvisata la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Greppi Moncucco», con sede in Vernate (Milano), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Di Rosario Calà, nato a San Cataldo (Caltanissetta) il 24 novembre 1948 e residente a Pozzuolo Martesana (Milano), è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5541

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Flavia 85», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma la società cooperativa «Flavia 85», con sede in Roma, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Flavia 85», con sede in Roma, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Massimo Mongiardo, nato a Roma il 15 febbraio 1941, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5542

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova cronisti romani», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che con nota del 26 marzo 1992 il commissario governativo ha proposto lo scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile per la società cooperativa edilizia «Nuova cronisti romani», con sede in Roma;

Considerato che la società cooperativa si trova nelle condizioni dettate dai precitati articoli;

Ravvisata la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Nuova cronisti romani», con sede in Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Pinci Marco, nato a Roma il 5 maggio 1962 e residente a Roma, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5543

DECRETO 21 settembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Porta di Massa», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli la società cooperativa «Porta di Massa», con sede in Napoli, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Porta di Massa», con sede in Napoli, è sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Del Porto Giuseppe, nato a Napoli il 5 gennaio 1933, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5544

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 agosto 1993.

Esecutività delle mappe relative alle aree soggette a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Bologna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 264 del 28 settembre 1977, col quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Bologna;

Viste le mappe di cui all'art. 715-*ter* del codice della navigazione relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Bologna;

Considerato che le predette mappe, ai sensi dello stesso art. 715-*ter*, sono state depositate per un periodo di sessanta giorni a decorrere dal 10 giugno 1992 negli uffici del comune di Bologna,

Considerato che dell'avvenuto deposito è stata data notizia, ai sensi dello stesso art 715-*ter* mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n 139 del 15 giugno 1992, nel quale è stata fatta menzione, ai sensi dell'art 715-*quater* della facoltà di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 11 agosto 1977 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 11 agosto 1977 è stata proposta la seguente opposizione:

atto in data 3 agosto 1992 da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, compartimento di Firenze, distretto Emilia-Romagna,

Osservato che l'opposizione di cui sopra si concretizza in una richiesta, da parte dell'ENEL, di salvaguardia degli impianti elettrici già esistenti e, come tale, è inconferente con la fase del procedimento relativa alla determinazione delle zone soggette a limitazioni, in quanto le decisioni in ordine ad ostacoli preesistenti attengono a valutazioni ed a momenti diversi,

Decreta:

L'opposizione presentata dall'ENEL è respinta per le considerazioni di cui in premessa.

Le mappe di cui sopra, relative alle aree soggette a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Bologna, sono esecutive con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Roma 12 agosto 1993

Il Ministro COSTA

93A5545

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 27 settembre 1993.

Revoca dell'ordinanza ministeriale 24 dicembre 1992 con cui è stata sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351 - regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana,

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (88/303/CEE), del 14 dicembre 1988, (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230 - regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Vista l'ordinanza ministeriale 24 dicembre 1992 relativa alla sospensione della qualifica di indenne alla provincia di Benevento;

Considerato che sono state revocate le misure di polizia veterinaria adottate per circoscrivere ed estinguere il focolaio di peste suina classica accertato in un allevamento di suini della provincia suddetta;

Ritenuto necessario ripristinare la qualifica di indenne alla provincia indicata in epigrafe,

Ordina:

Art. 1

1 È revocata l'ordinanza 24 dicembre 1992 con cui è stata sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Benevento

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stessso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A5548

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, che prevede per l'Università di Milano, fra l'altro, l'istituzione di un secondo corso di laurea in lingue e letterature straniere, quale gemmazione per la istituenda Università statale II;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 20 maggio 1993;

Rilevata la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 29 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi al secondo corso di laurea in lingue e letterature straniere.

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
(secondo corso)

Art. 30. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti per l'ammissione a tutti i corsi di laurea.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte ed orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico-letterario,
linguistico-glottodidattico,
storico-culturale,

ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal corso di laurea.

Per quanto riguarda la successione degli esami della lingua e letteratura quadriennale o triennale, non potrà essere sostenuto nessun esame, scritto o orale, dell'anno successivo della lingua e letteratura se prima non siano state superate tutte le prove scritte e orali previste per la stessa disciplina per l'anno precedente.

Art. 31. — Le aree didattiche sono:

A) *Lingue e letterature straniere*:

Anglistica:
- lingua e letteratura inglese;
- letteratura anglo-americana;
- lingua e letteratura inglese medioevale;
- letteratura inglese moderna e contemporanea;
- storia della lingua inglese;
- storia del teatro inglese;
- letterature dei Paesi anglofoni;
- storia della critica inglese e americana;
- storia dell'America settentrionale;
- storia della cultura inglese;
- storia della cultura americana;
- lingua inglese;
- filogia inglese;
- letteratura anglo-irlandese.

Lingua e letteratura albanese:
- lingua e letteratura albanese;
- dialettologia e letteratura italo-albanese.

Lingua e letteratura araba:
- lingua e letteratura araba;
- filologia semitica;
- storia dei Paesi islamici;
- storia e civiltà dei Paesi arabi.

Lingua e letteratura armena:
- lingua e letteratura armena

Baltistica:
- lingue e letterature baltiche;
- lingua e letteratura lituana;
- lingua e letteratura lettone;
- linguistica balto-slava;

filologia baltica,
storia dei Paesi baltici.

Lingue e letterature celtiche:
lingue e letterature celtiche,
filologia celtica;
lingua e letteratura gaelica.

Lingua e letteratura cinese:
lingua e letteratura cinese,
linguistica cinese;
filologia cinese.

Lingua e letteratura ebraica.
lingua e letteratura ebraica:
ebraico e lingue semitiche comparate:
filologia biblica

Francesistica:
lingua e letteratura francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
storia della lingua francese;
storia del teatro francese;
letterature dei Paesi francofoni;
lingua e letteratura francese medioevale;
lingua e letteratura provenzale;
storia della critica letteraria francese;
lingua francese:
filologia francese;
storia della cultura francese.

Germanistica:
lingua e letteratura tedesca,
storia della lingua tedesca.
filologia germanica,
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua e letteratura tedesca medioevale;
storia della letteratura austriaca;
storia della critica letteraria tedesca;
antichità germaniche;
tradizioni popolari germaniche;
storia del teatro tedesco;
storia della cultura tedesca;
lingua tedesca,
lingua e letteratura olandese e fiamminga;
linguistica germanica;
linguistica tedesca.

Lingua e letteratura giapponese
lingua e letteratura giapponese:
storia della civiltà e della cultura nipponica;
filologia giapponese.

Lingua e letteratura hindi:
lingua e letteratura hindi;
lingue arie moderne dell'India;
storia e civiltà dell'India e dell'Estremo Oriente;
indologia

Iberistica:
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura ispano-americana;
lingua e letteratura portoghese,
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
letteratura brasiliana:
storia del teatro spagnolo,
lingua e letteratura spagnola medioevale;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura brasiliana,
storia della lingua spagnola;
storia della lingua portoghese;
storia delle civiltà precolombiane d'America;
dialettologia spagnola;
lingua spagnola;
lingua portoghese;
filologia ispanica;
filologia portoghese;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della letteratura ispano-americana;
storia della cultura ispanica;
dialettologia ispano-americana;
storia dei Paesi latino-americani;
civiltà indigene dell'America;
storia dell'America latina.

Lingua e letteratura neo-greca:
lingua e letteratura neo-greca;
civiltà bizantina;
linguistica balcanica.

Lingua e letteratura romena:
lingua e letteratura romena:
storia della lingua romena.

Scandinavistica:
lingue e letterature scandinave;
lingua e letteratura danese;
lingua e letteratura norvegese;
lingua e letteratura svedese;
lingua e letteratura islandese;
storia delle lingue scandinave;
storia del teatro scandinavo.

Slavistica:
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura polacca;
filologia slava;
storia della lingua russa;
letteratura russa moderna e contemporanea;
lingua e letteratura russa medioevale;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovacca;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura ucrania;

lingua e letteratura bielorussa;
storia della lingua polacca;
letteratura e tradizioni popolari slave;
filologia bizantina;
storia dell'Europa orientale;
storia della Russia;
storia dell U.R.S.S.;
storia delle confessioni cristiane orientali;
linguistica slava;
linguistica russa;
filologia balcanica;
storia del teatro russo;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia della cultura russa;
lingua russa;
lingua polacca.

Lingua e letteratura ungherese:
lingua e letteratura ungherese;
lingue ugro-finniche;
lingua e letteratura finlandese;
lingua e letteratura estone;
lingua e letteratura turca;
filologia ugro-finnica;
storia della lingua ungherese;
filologia uralo-altaica;
balcanistica.

B) *Italianistica*:
letteratura italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
dialettologia italiana;
storia della lingua italiana;
storia della grammatica e della lingua italiana;
stilistica e metrica italiana;
grammatica italiana.

C) *Scienze del linguaggio*:
glottologia;
dialettologia italiana;
filosofia del linguaggio;
storia della grammatica della lingua italiana;
storia della lingua italiana;
storia della lingua inglese;
storia della lingua francese;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua portoghese;
storia della lingua romena;
storia delle lingue scandinave;
storia della lingua russa;
storia della lingua polacca;
storia della lingua ungherese;
dialettologia spagnola;
dialettologia ispano-americana;
linguistica generale;
linguistica applicata;
linguistica germanica;
linguistica tedesca;
linguistica romanza;
linguistica slava;
linguistica russa;
linguistica balto-slava;
linguistica balcanica;
linguistica cinese;
semiotica;
psicologia del linguaggio;
storia della linguistica;
sociolinguistica;
fonetica sperimentale;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
semantica e lessicologia;
psicolinguistica;
geografia linguistica.

D) *Scienze glottodidattiche*:
glottologia;
glottodidattica;
didattica dell'insegnamento delle lingue moderne;
didattica della lingua inglese;
didattica della lingua francese;
didattica della lingua tedesca;
didattica della lingua russa;
didattica della lingua spagnola;
metodologia e didattica;
pedagogia;
linguistica applicata.

E) *Scienze dell'educazione*:
pedagogia;
pedagogia sperimentale;
psicopedagogia;
psicologia dell'età evolutiva;
metodologia e didattica.

storia della pedagogia;
pedagogia speciale;
storia della psicologia;
educazione degli adulti;
docimologia;
sociologia dell'educazione,
psicologia;
psicologia sociale;
psicologia dinamica;
sociologia della conoscenza,
sociologia delle lingue europee.

F) *Scienze geografiche*

geografia.
geografia della popolazione;
geografia storica dell'Europa;
geografia delle lingue;
geografia regionale;
geografia dell'America settentrionale;
geografia dell'America latina;
geografia del mondo slavo;
geografia del mondo baltico;
storia della geografia.

G) *Scienze filosofiche:*

storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
filosofia della scienza;
istituzioni di filosofia;
istituzioni di storia della filosofia;
filosofia morale;
storia della filosofia morale;
filosofia teoretica;
estetica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia antica;
logica;
filosofia della storia;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia politica;
storia della logica;
storia della storiografia filosofica;
psicologia;
psicologia dinamica;
•psicologia sociale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia;
storia della psicologia,
storia della sociologia;
sociologia,
religioni e filosofia dell'Estremo Oriente;
filosofia della religione;
filosofia della scienza;
storia delle filosofie orientali,
storia della filosofia e delle scienze musulmane;
storia della filosofia indiana;
storia della filosofia ebraica;
storia della filosofia inglese,
storia della filosofia tedesca;
storia della filosofia francese.

H) *Lingue e culture classiche·*

letteratura latina;
letteratura greca;
filologia greco-latina;
grammatica greca;
grammatica latina;
epigrafia greca;
epigrafia latina;
paleografia greca;
storia della lingua latina;
geografia storica del mondo antico;
lingua e letteratura latina medioevale;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia comparata delle lingue classiche;
grammatica greca e latina;
storia greca;
storia romana;
storia delle religioni del mondo classico.

I) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
filologia musicale;
storia della critica d'arte;
storia della musica,
storia del teatro e dello spettacolo;
storia dell'arte bizantina e slava;
storia dell'arte francese;
storia dell'arte tedesca;
storia dell'arte inglese;

storia dell'arte nord-americana;
storia dell'arte spagnola;
storia del cinema;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
etnomusicologia;
storia del melodramma;
storia della musica moderna.

K) *Scienze filologiche:*

sanscrito;
filologia germanica;
filologia italiana;
filologia iranica;
filologia romanza;
filologia slava;
filologia greco-latina;
filologia balcanica;
filologia baltica;
filologia biblica;
filologia bizantina;
filologia celtica;
filologia cinese;
filologia giapponese;
filologia inglese;
filologia ispanica;
filologia portoghese;
filologia semitica;
filologia ugro-finnica;
filologia uralo-altaica;
paleografia e diplomatica;
biblioteconomia e bibliografia.

L) *Scienze storiche:*

storia greca;
storia romana;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del Risorgimento;
storia economica;
storia economica medioevale;
storia economica dell'età moderna;
storia dell'età della riforma e controriforma;
storia dell'Italia contemporanea;
storia dell'Europa orientale;
teoria e storia della storiografia;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia dei Paesi latino-americani;
storia dell'Inghilterra;
storia dei Paesi del Commonwealth;
storia della Francia;
storia della Germania;
storia dell'URSS;
storia della Russia;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia dei Paesi baltici;
storia bizantina;
storia dell'Europa medioevale;
storia delle civiltà precolombiane d'America;
storia dell'Europa occidentale dell'età moderna;
storia dei Paesi afro-asiatici;
storia dei Paesi islamici;
storia dell'Africa;
storia dell'Asia;
storia dell'America latina;
storia dell'America settentrionale;
storia degli antichi Stati italiani.

M) *Scienze storico-culturali:*

storia della scienza e della tecnica;
antropologia culturale;
storia delle tradizioni popolari;
tradizioni popolari germaniche;
storia del Cristianesimo;
storia della Chiesa;
storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle religioni;
storia delle religioni del mondo classico;
istituzioni medioevali;
storia delle relazioni internazionali;
storia e civiltà dei Paesi arabi;
storia e civiltà dell'India e dell'Estremo Oriente;
storia del pensiero scientifico;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia del teatro e dello spettacolo;
etnomusicologia;
etnologia storica;
istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
storia della cultura francese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura tedesca;
storia della cultura russa;
storia della cultura nord-americana;
civiltà bizantina;
civiltà indigene dell'America.

N) *Scienze della letteratura*

storia della critica letteraria;
sociologia della letteratura;
storia comparata delle letterature europee;
teoria della letteratura;
letterature moderne comparate;
biblioteconomia e bibliografia,
storia della critica letteraria inglese e americana;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della critica letteraria francese;
storia della critica letteraria tedesca.

O) *Scienze della comunicazione*

storia del giornalismo,
semiotica;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
sociologia della letteratura;
teoria dell'informazione;
sociologia della comunicazione,
storia e teoria del linguaggio giornalistico.

Specifiche discipline che possono riferirsi a campi scientifici diversi potranno essere incluse in non più di due aree diattiche.

Art. 32. — Il primo biennio comune a tutti gli indirizzi prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche,

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente e limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera,

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità.

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Art. 33. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Art. 34. — La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 luglio 1993

Il rettore: MANTEGAZZA

93A5501

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 12 luglio 1993, n. 71/93.

Assunzioni obbligatorie. Compensazione territoriale di cui all'art. 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Verifica dell'adempimento degli obblighi occupazionali.

Agli uffici provinciali e regionali del lavoro e della massima occupazione

Agli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e della massima occupazione

1. Com'è noto l'art. 21, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilisce che le aziende private, che svolgono attività lavorative in più province possono essere autorizzate ad assumere in una o più province un numero di lavoratori protetti superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre.

In sede di applicazione della norma suddetta lo scrivente ha avuto modo di rilevare che gli uffici provinciali interessati hanno difficoltà ad esercitare un efficace controllo sulle assunzioni effettuate dalle ditte beneficiarie dell'autorizzazione.

2. Quanto sopra rende opportuno, al fine di agevolare l'attività dei locali uffici, fornire le direttive qui di seguito riportate.

2.1. Ogni ufficio provinciale del lavoro effettua il controllo sui propri posti di lavoro che, con l'autorizzazione alla compensazione o con la speciale procedura di cui al punto 6 della circolare n. 101/80, sono stati attribuiti ad una provincia diversa

2.1.1. A tal fine la ditta interessata deve comunicare, nel momento dell'assunzione, all'UPLMO che ha ceduto il suo posto di lavoro, la provincia nella quale ha effettuato l'assunzione ed il nominativo del lavoratore protetto che occupa il posto stesso.

Allo stesso UPLMO viene trasmessa anche copia del provvedimento di avviamento da parte dell'UPLMO che lo emette, nel quale viene precisato che l'avviamento avviene a copertura del posto interessato alla compensazione territoriale.

Tale posto è considerato coperto fino a quando il lavoratore suddetto rimane in servizio presso la ditta interessata alla compensazione territoriale, anche se viene trasferito in altra provincia.

Appare pertanto necessario che l'UPLMO che ha ceduto il posto di lavoro, sia messo in condizione di conoscere nel tempo se il lavoratore suddetto è ancora alle dipendenze della ditta beneficiaria della compensazione.

2.1.2. A tal fine la ditta deve trasmettere, ogni semestre, copia della denuncia semestrale complessiva (mod. CL 10), di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre che al Ministero, anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dove la stessa ha la sede legale e a tutti gli altri UPLMO interessati alla compensazione territoriale.

In calce alla denuncia o in un foglio allegato la ditta deve indicare i nominativi dei lavoratori protetti assunti a copertura dei posti per i quali è stata autorizzata la compensazione. Accanto ad ogni nominativo deve essere indicata: la data di assunzione, la provincia che, con la compensazione, ha ceduto il posto di lavoro ricoperto dal lavoratore, nonché la provincia in cui lo stesso è stato assunto in eccedenza. Si allega uno schema esemplificativo della dichiarazione suddetta.

3. Nei casi di inadempienza di cui ai successivi punti 3-*a*), 3-*b*), 3-*c*), da parte dell'azienda, i posti di lavoro ceduti con la compensazione rientrano nella disponibilità dell'ufficio provinciale che li ha ceduti. A tal fine quest'ultimo ufficio dichiara con un proprio provvedimento e previo invito a regolarizzare la situazione, la decadenza della autorizzazione alla compensazione territoriale, limitatamente alla propria provincia, nei seguenti casi:

3-*a*) se la ditta non invia copia della denuncia semestrale (mod. CL. 10) integrata con le comunicazioni sopra indicate al punto 2.1.2 agli UPLMO previsti nel punto stesso;

3-*b*) se la ditta interessata non comunica all'UPLMO che ha ceduto il posto di lavoro protetto, l'avvenuta assunzione a copertura del posto stesso entro novanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione alla compensazione territoriale (o dal momento in cui l'UPLMO che ha rilevato l'inadempienza invita la ditta a regolarizzare la propria posizione, nel caso della procedura prevista al punto 6 della circolare n. 101/80, come modificata dalla circolare n. 63/91);

3-*c*) qualora siano stati fatti tre avviamenti consecutivi, relativi al posto interessato alla compensazione territoriale, senza che la ditta abbia assunto effettivamente — dopo il superamento del periodo di prova — il lavoratore protetto.

3.1. Il provvedimento di decadenza — adottato dall'UPLMO che cede il posto — viene trasmesso oltre che alla ditta, anche allo scrivente Ministero e agli altri UPLMO interessati.

Il Ministro GIUGNI

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale impiego - Divisione terza - Via Flavia n. 6 - 00187 ROMA

....
(ragione sociale della ditta)

All'U.P.L.M.O. di...
(sede legale)

....
(indirizzo della sede legale)

All'U.P.L.M.O. di...
(interessati alla compensazione)

....
(tipo di attività esercitata)

Semestre .... anno .... - DENUNCIA SEMESTRALE DEL PERSONALE DIPENDENTE (legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 21)

PROVINCE in cui la ditta esercita l'attività a)	PERSONALE non appartenente a categorie protette b)	PERSONALE APPARTENENTE A CATEGORIE PROTETTE										TOTALE del personale delle categorie protette
		Invalidi di guerra	Invalidi civili di guerra e profughi	Invalidi per servizio	Invalidi del lavoro	Invalidi civili	Sordomuti	Orfani e vedove di guerra servizio lavoro	Centralinisti ciechi	Massaggiatori e massofisioterapisti ciechi	c)	
TOTALE .												

d) ....

AVVERTENZA: per riferimenti e note vedere sul retro

93A5549

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 164, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri il prof. Romano Prodi e l'ing. Luigi Meanti sono stati nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza, rispettivamente, dell'I.R.I. e dell'E.N.I., in sostituzione del dott. Franco Nobili e dell'ing. Gabriele Cagliari.

93A5551

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, recante: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, recante: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993.

93A5569

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

Il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993.

93A5570

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

Il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993.

93A5571

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 278, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza».

Il decreto-legge 6 agosto 1993, n. 278, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1993.

93A5572

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 279, recante: «Disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria».

Il decreto-legge 6 agosto 1993, n. 279, recante: «Disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1993.

93A5573

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia».

Il decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1993.

93A5574

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 281, recante: «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti».

Il decreto-legge 6 agosto 1993, n. 281, recante: «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1993.

93A5575

Mancata conversione del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 282, recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime».

Il decreto-legge 6 agosto 1993, n. 282, recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1993.

93A5576

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 4 ottobre 1993

Dollaro USA	1585,84
ECU	1854,18
Marco tedesco	976,25
Franco francese	280,02
Lira sterlina	2403,12
Fiorino olandese	869,26
Franco belga	45,112
Peseta spagnola	12,117
Corona danese	241,19
Lira irlandese	2288,25
Dracma greca	6,770
Escudo portoghese	9,483
Dollaro canadese	1188,36
Yen giapponese	15,036
Franco svizzero	1118,90
Scellino austriaco	138,75
Corona norvegese	223,40
Corona svedese	196,53
Marco finlandese	271,60
Dollaro australiano	1027,19

93A5608

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani industrie, con sede in Baganzola (Parma) e unità di Baganzola (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali calcolate su una media trimestrale, con possibilità di sospensione settimanale a zero ore, nei confronti di duecentootto lavoratori su duecentoventitre in organico, per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 giugno 1994

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giza, con sede in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e stabilimento in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 31 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Cristini, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento in Aprilia (Latina), per il periodo dal 19 novembre 1992 al 18 maggio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acna chimica organica, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 gennaio 1993

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 13044 1;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Acna chimica organica, con sede in Cengio (Savona) e unità di Cengio (Savona), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unità di Battipaglia (Salerno) e Terni, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ausimont già *Montefluos*, con sede in Milano e unità di Alessandria, Bollate (Milano), Porto Marghera (Venezia) e uffici di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unità di Brindisi, Cengio (Savona), Ferrara, Nera Montro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa) e Terni, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.S.G. Consorzi servizi di gruppo, con sede in Ravenna, sedi holding di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montedison, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montecatini, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura già *Agrimont S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona) e Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993;

18) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 25 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Enichem agricoltura con sede in Milano e unità di Massa, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 18 gennaio 1993

Nota integrativa acquisita in data 6 febbraio 1993.

19) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Enichem agricoltura con sede in Milano e sede ed uffici di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 22 maggio 1993.

20) in attuazione della delibera C I P I del 7 aprile 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Enichem agricoltura con sede in Milano e sede ed uffici di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 22 maggio 1993

21) in attuazione della delibera C I P I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Gela (Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U R.L M O acquisito in data 22 gennaio 1993.

22) in attuazione della delibera C I P I del 26 febbraio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Europa metalli - L M I, con sede in Firenze e unità di Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 4 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 5 giugno 1993.

23) in attuazione della delibera C I P I del 26 marzo 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Ravenna, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993

Parere U R L M O acquisito in data 22 giugno 1993.

24) in attuazione della delibera C I P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 novembre 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 22 maggio 1993

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I P I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni) per il periodo dal 27 aprile 1993 al 31 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 27 aprile 1993

Parere U R L M O acquisito in data 6 luglio 1993.

2) in attuazione della delibera C I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Igi & Igi, con sede in Corciano (Perugia) e unità di Corciano e S. Andrea delle Fratte (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993

Parere U R L M O acquisito in data 24 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C I P I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° settembre 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r.l Abbigliamento Valfabbrica, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di Valfabbrica (Perugia), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993

Parere U R L M O acquisito in data 24 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Lanificio di Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unità di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993

Parere U R L M O acquisito in data 24 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 3 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Perugia e unità di Corciano (Perugia), per il periodo dal 3 aprile 1993 al 2 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 3 aprile 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Pantalonificio di Perugia, con sede in Perugia e unità di Perugia, frazione Colombella (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Blu Maran, con sede in Filottrano (Ancona) e unità di Filottrano (Ancona), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1993 con decorrenza 2 maggio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M. Toys, con sede in Acquata del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1993 al 15 febbraio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sisterm-Sistemi termoidraulici, con sede in Cagliari e stabilimento in Cagliari, per il periodo dal 4 settembre 1992 al 3 marzo 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ind. Al. Per., con sede in Boiano (Campobasso) e unità di Boiano (Campobasso), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 marzo 1993 al 21 marzo 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 22 aprile 1993 al 22 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1993 con decorrenza 23 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta

S.p.a. Bariosarda, con sede in Iglesias (Cagliari) e impianto macinazione di Carbonia (Cagliari), miniera di Barega-Iglesias (Cagliari), miniera di Montega-Narcao (Cagliari) e sede di Iglesias (Cagliari), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 22 luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 maggio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Minganti con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Bartoletti L. con sede in Forlì e unità di Forlì per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori, con sede in Reggio Emilia e unità di Albinea (Reggio Emilia), Reggio Emilia e Rieti per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Consorzio Liguria forniture e confezioni, con sede in Brugnato (La Spezia) e unità di Brugnato (La Spezia) per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 23 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 12 giugno 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12633 6 del 1° febbraio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Grex Italia, dal 1° gennaio 1993 *Montorsi Blasi S.p.a.*, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) unità produttiva di Mirandola (Modena) per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 20 maggio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12640 15 del 27 gennaio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Grex Italia, dal 1° gennaio 1993 *Montorsi Blasi S.p.a.*, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) solo per l'unità di Noventa Padovana (Padova) per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 novembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 26 maggio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 25 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fa.Bi.Ma., con sede in Riccione (Forlì) e unità di Riccione (Forlì) per il periodo dal 25 agosto 1991 al 24 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1992 con decorrenza 25 agosto 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 luglio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 1° luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Venturini & C., dal 1° gennaio 1993 *Venturini S.r.l.*, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia) per il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 9 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993.

93A5511

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 settembre 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Vaporiera - Società a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito Ciampolini in data 31 marzo 1973, rep. 1091, reg. soc. 1948, tribunale di Grosseto, BUSC n. 848/127731;

società cooperativa edilizia «Fonteblanda a responsabilità limitata», con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito De Carolis in data 31 ottobre 1975, rep. 120914, reg. soc. 2320, tribunale di Grosseto, BUSC n. 917/143060;

società cooperativa edilizia «Il Porfoncino», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roccastrada (Grosseto), costituita per rogito Falangola in data 10 aprile 1973, rep. 12421, reg. soc. 1921, tribunale di Grosseto, BUSC n. 816/124395;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra impiegati della prefettura di Livorno», con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 30 giugno 1950, rep. 19213, reg. soc. 2985, tribunale di Livorno, BUSC n. 369/31337;

società cooperativa edilizia «Lorena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita per rogito Cavallini in data 2 dicembre 1986, rep. 5905, reg. soc. 12123, tribunale di Livorno, BUSC n. 1368/224086;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Pianta Fiorita a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita per rogito Mameli in data 11 marzo 1983, rep. 53295, reg. soc. 9184, tribunale di Livorno, BUSC n. 1284/197070;

società cooperativa edilizia «Siddhaland», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Livorno, costituita per rogito Lapolla in data 28 luglio 1988, rep. 33431, reg. soc. 13470, tribunale di Livorno, BUSC n. 1427/236360;

società cooperativa edilizia «Coope Cecina - Società a responsabilità limitata», con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 9 maggio 1972, rep. 55544, reg. soc. 5488, tribunale di Livorno, BUSC n. 958/121125;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Giuseppe Romita», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Porto Azzurro (Livorno), costituita per rogito Benzo in data 14 febbraio 1964, rep. 21080, reg. soc. 4383, tribunale di Livorno, BUSC n. 799/84704;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Piazza Alta a responsabilità limitata», con sede in Portoferraio (Livorno), (già denominata «Giannella - Società cooperativa addetti edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano), costituita per rogito Renza il 30 giugno 1965, rep. 69251/2188, reg. soc. 4799, del tribunale di Livorno (già reg. soc. del tribunale di Milano n. 126989), BUSC n. 897/93973;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Rinascimento a responsabilità limitata», con sede in Lucca, costituita per rogito Pugliese in data 10 aprile 1957, rep. 1748, reg. soc. 2969, tribunale di Lucca, BUSC n. 66/57695;

società cooperativa edilizia «Edera Cinque - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Forte dei Marmi (Lucca), costituita per rogito Maccheroni in data 2 settembre 1977, rep. 56926, reg. soc. 6900, tribunale di Lucca, BUSC n. 907/155172;

società cooperativa edilizia «Versilia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Pugliese in data 31 gennaio 1963, rep. 30949, reg. soc. 3698, tribunale di Lucca, BUSC n. 305/77378;

società cooperativa edilizia «Habitat Prima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Marina di Carrara (Massa), costituita per rogito Sagone in data 10 maggio 1977, rep. 22088, reg. soc. 2632, tribunale di Massa, BUSC n. 383/153469;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Garden», con sede in Massa costituita per rogito Maneschi in data 3 luglio 1971, rep. 7482, reg. soc. 1990, tribunale di Massa, BUSC n. 278/115132;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Floridiana S.r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Tedeschi in data 31 gennaio 1978, rep. 9949, reg. soc. 2208, tribunale di Avellino, BUSC n. 1988;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Gaudio S.r.l.», con sede in Tocco Caudio (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 13 marzo 1975, rep. 80739, reg. soc. 1094, tribunale di Benevento, BUSC n. 618/138293;

società cooperativa edilizia «L'Insuperabile - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 23 dicembre 1955, rep. 8664, reg. soc. 1, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 72/53472;

società cooperativa edilizia «Vittoria» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 31 gennaio 1974, rep. 47589, reg. soc. 5459/6539, tribunale di Salerno, BUSC n. 1344/130311;

società cooperativa edilizia «La nuova Ravello a r.l.», con sede in Ravello (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 1° marzo 1985, rep. 52602, reg. soc. 593/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3880.

93A5553

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Partenope laboriosa», in Napoli

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 la dott.ssa Patrizia Matrecano, capo sezione UPLMO Pomigliano d'Arco, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Partenope laboriosa», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 luglio 1961 in sostituzione della dott.ssa Gabriella Accardo, dimissionaria.

93A5554

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano territoriale paesistico regionale

Con delibera del consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 modificata con delibera n. 1551 del 14 luglio 1993 è stato approvato il Piano territoriale paesistico regionale elaborato ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

L'atto di approvazione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 75 in data 8 settembre 1993. Da tale data le disposizioni del Piano entrano in vigore e sono pienamente operanti.

93A5556

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Locorotondo

La giunta della regione Puglia con atto n. 1748 del 14 giugno 1993, esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, la variante al Piano regolatore generale adottata dal comune di Locorotondo per l'adeguamento dello strumento urbanistico vigente alla stessa legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, così come deliberata dal consiglio comunale con provvedimenti numeri 24/85, 64/86 e 51/92.

93A5555

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993)

Al decreto-legge citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto riportate pagine della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 4, nelle premesse del decreto-legge, dopo le parole «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri», sono inserite le seguenti: «e del Ministro del tesoro,»;

alla stessa pagina, all'art. 1, comma 4, le parole «incarichi di cui al *precedente comma*», sono sostituite dalle seguenti: «incarichi di cui al *comma 3*»;

alla pag. 5, all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, le parole «*2501-novies*», sono sostituite dalle seguenti: «*2504-novies*»;

alla pag. 6, all'art. 7, comma 1: il capoverso deve intendersi compreso tra virgolette.

93A5607

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189